

030 3994058



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO
SEZIONE III

Registro Ordinanze: 10/09
Registro Generale: 2854/2008

nelle persone dei Signori:
Domenico Giordano
Pietro De Berardinis
Stefano Cozzi
ha pronunciato la seguente

Presidente
Primo Ref., relatore
Referendario

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2009
Visto il ricorso n. 2854/2008 proposto da:

FERRARI FRANCESCO e CARNOLI AVE, in proprio e nella loro qualità,
rispettivamente, di tutore e protutore di **FERRARI ALESSANDRO**
ambidue rappresentati e difesi dagli avv.ti Cristina Cagliani e Francesco Trebeschi e
con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Milano, via del Conservatorio
13

contro

COMUNE DI OGGIONA CON S. STEFANO
non costituito in giudizio

nonché contro

ASSEMBLEA DEI SINDACI DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI BUSTO
ARSIZIO

non costituita in giudizio

e contro

REGIONE LOMBARDIA
non costituita in giudizio

e dandone notizia alla

AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
non costituita in giudizio

per l'annullamento, previa sospensione,

- delle note a firma del Responsabile del Servizio Socio-culturale-pubblica istruzione del Comune di Oggiona con S. Stefano prot. nn. 3673 del 15 aprile 2008 e 8633 del 2 ottobre 2008, aventi ad oggetto la compartecipazione alla retta per il C.S.E.;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Oggiona con S. Stefano n. 35 del 25 novembre 2003, nonché di quella della Giunta Comunale n. 44 del 9 aprile 2008 e in

ogni caso delle deliberazioni e provvedimenti con i quali il Comune di Oggiona con S. Stefano c/o l'Assemblea dei Sindaci del Distretto sociosanitario di Busto Arsizio hanno determinato le modalità di partecipazione al costo del servizio C.D.D. od in generale al costo dei servizi per disabili gravi.

Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Visti tutti gli atti di causa;

Udito il relatore Ref. Pietro De Berardinis ed uditi, altresì, i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;
Considerato che, ad un sommario esame degli atti, il ricorso si rivela fornito di *fumus boni juris*, poiché la gravata nota comunale n. 8633 del 2 ottobre 2008 (che riprende la precedente nota del 15 aprile 2008, sviluppandone notevolmente la parte motivata e finendo per sostituirsi ad essa, il che consente di superare i dubbi di tempestività del gravame) non tiene conto delle acquisizioni della più recente giurisprudenza - che il Collegio ritiene di condividere - per cui l'art. 3, comma 2-ter, del d.lgs. n. 109/1998 va considerata norma immediatamente applicabile (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 10 settembre 2008, n. 4033; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 11 gennaio 2007, n. 42);

Rilevato, perciò, che, in base all'art. 3, comma 2-ter, cit., ai fini della determinazione delle modalità di contribuzione al costo delle prestazioni sociali agevolate in favore di persone con *handicap* permanente grave di cui al medesimo comma 2-ter, bisogna tenere conto della situazione economica del solo assistito e non già di quella del suo nucleo familiare, dovendosi peraltro ammettere, secondo la costante giurisprudenza di questa Sezione (cfr., *ex plurimis*, l'ord. 19 giugno 2008 n. 926/08), che, ai fini del calcolo della quota di compartecipazione a carico dell'assistito, si possano includere anche, *pro quota*, eventuali indennità di accompagnamento e/o pensioni di invalidità da questi godute, in modo da conservare comunque in favore dell'assistito medesimo un importo pari al 50% del reddito minimo di inserimento;
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono gli estremi previsti dall'art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, con le precisazioni ora riportate

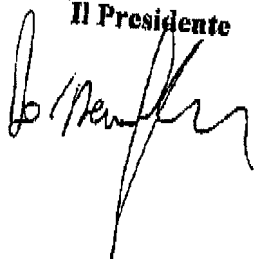
P.Q.M.

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, nei termini specificati in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Milano, li 9 gennaio 2009

Il Presidente



L'Estensore

